



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

SINDACO

Ordinanza del Sindaco n. 16 del 2020

OGGETTO: RIPRISTINO AREA MERCATALE ALL'INTERNO DELL'AREA IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA, ZONA SUD. NORME DI COMPORTAMENTO AI SENSI DELL'ORDINANZA N. 82 DEL 17 MAGGIO 2020 DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

IL SINDACO

Considerato che:

- con Ordinanza del Sindaco n. 5 del 16/03/2020 ad oggetto *“MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTRASTO ED IL CONTENIMENTO DEL DIFFONDERSI DEL VIRUS COVID-19 SUL TERRITORIO COMUNALE - SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL MERCOLEDÌ MATTINA NEL PERIODO COMPRESO TRA IL GIORNO 14 MARZO 2020 E IL GIORNO 03 APRILE 2020”* veniva sospeso il mercato settimanale;
- con Ordinanza del Sindaco n. 10 del 08/05/2020 ad oggetto *“ISTITUZIONE A SEGUITO EMERGENZA COVID-19, AREA MERCATO RECINTATO A MERCEOLOGIA ESCLUSIVA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ALIMENTARI ALL'INTERNO DELL'AREA FESTE IN CASTEL DEL RIO.”* in via eccezionale, per il tempo legato alla durata dell'emergenza COVID-19 veniva istituito nell'area feste ubicata all'interno dell'ex-campo sportivo, in adiacenza del Palazzo Alidosi il mercato del mercoledì mattina a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari e ortofrutticoli;
- con Ordinanza del Sindaco n. 12 del 19/05/2020 ad oggetto *“AREA MERCATO RECINTATO ALL'INTERNO DELL'AREA FESTE IN CASTEL DEL RIO APERTO A TUTTE LE MERCEOLOGIE.”* nel mercato del mercoledì mattina ubicato all'interno dell'area feste nell'interno dell'ex-campo sportivo, in adiacenza del Palazzo Alidosi veniva consentita la vendita di tutte le merceologie;

Vista l'Ordinanza n. 82 del 17/05/2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna con cui è stata disposta la riattivazione dei mercati in ottemperanza alle disposizioni contenute nell'allegato 1 *“Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche”* osservando anche le disposizioni dei punti 1-4-5-6-7 lett. c) e 8 dell'Allegato 5 *“Misure per gli esercizi commerciali”* del DPCM 26 aprile 2020;

Considerato che la disciplina del mercato settimanale di Castel del Rio adottata con le ordinanze del Sindaco n. 10 del 08/05/2020 e n. 12 del 19/05/2020 assume carattere straordinario, eccezionale e temporaneo conseguente alla situazione data dall'emergenza sanitaria e dalla necessità di provvedere tempestivamente ad ottemperare alle disposizioni adottate a livello nazionale e della Regione Emilia-Romagna.



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Dato atto che nel Comune di Castel del Rio il mercato settimanale a seguito della riconfigurazione effettuata con Deliberazione di Giunta Comunale n. 39/2000 e ss.mm.ii. ha le seguenti caratteristiche:

- LOCALIZZAZIONE: Piazza Repubblica – zona sud
- AMPIEZZA COMPLESSIVA: mq 900 circa
- NUMERO E SUPERFICIE DEI POSTEGGI: 13 posteggi
- SETTORE: misto, alimentare e non alimentare.

Evidenziato che la disposizione delle strutture di vendita nell'originaria localizzazione Piazza Repubblica – zona sud consente di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato 1 dell' Ordinanza n. 82/2020 della Regione Emilia-Romagna in quanto sono previste:

- adeguata superficie complessiva per l'accoglienza del pubblico;
- posizionamento di segnaletica orizzontale e verticale nelle zone prossimali ai singoli banchi per favorire il rispetto del distanziamento interpersonale;
- sufficiente distanziamento dei posteggi all'interno dell'area mercatale;
- garanzia del rispetto della misura del distanziamento interpersonale di 1 metro per tutti gli operatori presenti (titolari, dipendenti/collaboratori e familiari) sia durante le attività di allestimento del mercato che di vendita;

Ritenuto pertanto di provvedere al ripristino del mercato settimanale nell'originaria localizzazione in Piazza della Repubblica, zona sud, con il rispetto delle prescrizioni sotto individuate;

Visto l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33;

Visto in particolare il punto 1. lett. g) e lettera f) rispettivamente del Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 61 dell'11.04.2020 e n. 66 del 22.04.2020;

Visto in particolare il punto 9 del Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 74 del 30.04.2020;

Visto in particolare il punto 4 e l'allegato 1 del Decreto del Presidente della Regione Emilia – Romagna n. 82 del 17.05.2020;

ORDINA

- 1) il ripristino del mercato settimanale di Castel del Rio presso la sede di Piazza della Repubblica zona sud;
- 2) di confermare l'orario dell'area mercatale come individuato nella ordinanza del Sindaco n. 24 del 04/08/2017 che di seguito si riporta:
 - *che quanto previsto nel presente atto si applichi a tutti coloro (titolari di posteggio fisso, spuntisti, produttori agricoli) che esercitano il commercio su aree pubbliche in occasione del mercato settimanale del mercoledì;*

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Castel del Rio, 19/06/2020
l'Addetto alla Pubblicazione
Per il Segretario, F.to Paola Dongellini



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

- *che l'orario di vendita venga così stabilito: DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 12.15*
- *che, come previsto dall'art. 3 del vigente regolamento comunale del mercato settimanale del mercoledì:*
- *i titolari di concessione di posteggio devono accedere all'area di mercato a partire da 45 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita (tassativamente dopo le ore 6.15) e devono occupare il proprio posteggio entro e non oltre i 90 minuti successivi all'inizio dell'orario di vendita (entro le ore 8.30), con l'obbligo di consentire entro quest'ultimo orario il passaggio degli altri operatori;*
- *gli operatori spuntisti che intendono partecipare alle operazioni di spunta devono presentarsi entro e non oltre i 90 minuti successivi all'orario fissato per l'inizio della vendita (entro le ore 8.30), per la firma dell'apposito registro e per l'assegnazione dei posteggi non occupati;*
- *l'area adibita a mercato deve essere completamente libera e pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto entro un'ora dal termine dell'orario di vendita (entro le ore 13.15); in tale periodo di tempo sono consentite eventuali ed occasionali operazioni di vendita;*
- *è fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima del termine dell'orario di vendita (ore 12.15), salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare e salvo il caso di gravi intemperie (qualora il maltempo provochi l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato);*
- *l'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito (ore 12.15), ad eccezione dei casi di cui alla precedente lettera d), comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante;*
- *nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito (ore 12.15), gli esercenti sono tenuti ad agevolarne il transito;*

DISPONE

- 1) che all'interno dell'area mercatale siano ottemperate le prescrizioni di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna emanata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 in particolare mediante:
 - Mantenimento in tutte le attività del c.d. distanziamento interpersonale;
 - Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita;
 - Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento di ciascun operatore.
- 2) Nel caso di vendita di abbigliamento o di acquisti di altri prodotti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente dovranno essere messi a disposizione della



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente oppure, in alternativa, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;

- 3) Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
- 4) Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- 5) che gli operatori applichino le misure a carico del titolare di posteggio previste dall' Ordinanza n. 82 del 17 maggio 2020 del Presidente della Regione Emilia-Romagna emanata ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 – Allegato 1;
- 6) che gli effetti del presente atto decorrono dalla data di sua adozione e fino al 31 luglio 2020 compreso;
- 7) l'abrogazione delle precedenti ordinanze del Sindaco n. 10 del 08/05/2020 e n. 12 del 19/05/2020;

DISPONE INOLTRE

- 1) di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet;
- 2) di incaricare il Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese, Presidio Vallata del Santerno, della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- 3) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Corpo Unico Intercomunale di Polizia Locale del Nuovo Circondario Imolese Presidio Vallata del Santerno, alla locale stazione dei Carabinieri, alle Associazioni dei commercianti maggiormente rappresentative.

AVVERTE

- 1) Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi di legge e dei regolamenti vigenti.
- 2) Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.



Comune di Castel del Rio

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Li, 19/06/2020

il Sindaco
Alberto Baldazzi
(atto sottoscritto digitalmente)

C) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE

MERCATI, FIERE e MERCATINI DEGLI HOBBISTI

1. Misure generali

Anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi, dovrà essere assicurato il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020:

- Mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale;
- Accessi regolamentati e scaglionati in funzione degli spazi disponibili, differenziando, ove possibile, i percorsi di entrata e di uscita.
- Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto ai sistemi di pagamento.
- Uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto, particolarmente per l'acquisto di alimenti e bevande.
- Utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, ove non sia possibile assicurata il distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all'accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.

2. Competenze dei Comuni

I Comuni, a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione, regolazione e gestione dei mercati, delle fiere e dei mercatini degli hobbisti dovranno regolamentare la gestione degli stessi, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per mitigare il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, assicurando il rispetto dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, sopra elencati nelle misure generali, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro nell'area mercatale.

In particolare i Comuni nella propria regolamentazione dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale.

Al fine di assicurare il distanziamento interpersonale potranno altresì essere valutate ulteriori misure quali:

- Corsie mercatali a senso unico;
- Posizionamento di segnaletica (orizzontale e/o verticale) nelle zone prossimali ai singoli banchi e strutture di vendita per favorire il rispetto del distanziamento;

- Maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell'area mercatale;
- Individuazione di un'area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l'opportunità i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

3. Misure a carico del titolare di posteggio:

- pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l'uso delle mascherine, mentre l'uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.
- Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;
- In caso di vendita di abbigliamento: dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia, toccandola, la merce;
- in caso di vendita di beni usati: igienizzazione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.

POSTEGGI ISOLATI

1. Competenze dei Comuni

In qualità di soggetti a cui fanno riferimento le funzioni di istituzione e regolazione dei posteggi isolati, i Comuni dovranno regolamentarne la gestione, anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, individuando le misure più idonee ed efficaci per contenere il rischio di diffusione dell'epidemia di Covid-19, tenendo in considerazione la loro localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione, al fine di evitare assembramenti ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

I Comuni dovranno pertanto assicurare anche per i posteggi isolati il rispetto delle misure stabilite per i mercati, le fiere ed i mercatini degli hobbisti, per quanto compatibili.

2. Misure a carico dei titolari di posteggio

I titolari di posteggio dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 e le ulteriori misure individuate per il commercio in sede fissa ed il commercio su aree pubbliche, per quanto compatibili.

COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante dovranno assicurare il rispetto delle dei punti 1, 4, 5, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 e le ulteriori misure individuate per il commercio in sede fissa e per il commercio su aree pubbliche, per quanto compatibili.

Bologna, 13 maggio 2020